

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di GENOVA
Piazza De Ferrari, 2
16121 GENOVA (GE)

Iscrizione N: GE12447
Il Presidente
della Sezione regionale della Liguria
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n.120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto, in particolare, l'articolo 26, comma 7, del decreto 3 giugno 2014, n.120, il quale stabilisce che in attesa del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, che fissi i criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni di cui all'articolo 212, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, resta in vigore il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti 5 febbraio 2004, recante modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto (pubblicato sulla G.U. del 14 aprile 2004, n.87);

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo n. 1 del 30 marzo 2004, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10;

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 13/05/2020 registrata al numero di protocollo 4828/2020;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Liguria in data **08/10/2020** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Albo nella categoria/e e classe/i:

10B - E

dell'impresa/Ente **TECHNOGEA SRL**

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Liguria in data **08/10/2020**

con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fidejussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **10003815000192** prestate da **Bene Assicurazioni S.P.A.** per l'importo di Euro **30500,00** per l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto;

Vista la deliberazione della Sezione Regionale della Liguria in data **08/10/2020** con la quale sono state revocate le garanzie finanziarie prestate con polizza fidejussoria assicurativa n. **01.000013107** prestate da **S2C Spa Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni** relativamente alla categoria 10B classe E

Considerato che le stesse restano efficaci per un ulteriore periodo di due anni a decorrere dal 29/10/2020 per le inadempienze verificatesi nel periodo dell'iscrizione all'Albo. Decorso tale termine le garanzie si estingueranno automaticamente.

DISPONE
Art. 1
(iscrizione)

L'impresa:

Denominazione: **TECHNOGEA SRL**

Con Sede a: **GENOVA (GE)**

TECHNOGEA SRL
Numero Iscrizione **GE12447**
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.13768/2020 del 15/10/2020



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di GENOVA
Piazza De Ferrari, 2
16121 GENOVA (GE)

Indirizzo: VIA CARMELO ONORATO, 45/4
CAP: 16144
Codice Fiscale: 02250320997

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella/e categoria/e:

10B (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti: pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti, contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto)
Classe E (importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro 200.000,00)

L'iscrizione nella categoria **10B** è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria **10A** per l'attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.

Inizio validità: **30/10/2020**
Fine validità: **30/10/2025**

Il presente provvedimento di rinnovo dell'iscrizione è da intendersi integrato anche delle eventuali successive variazioni presentate dall'impresa e deliberate dalla Sezione prima della data di inizio validità dello stesso provvedimento di rinnovo.

RESPONSABILI TECNICI:

FATUCCHI ALBERTO
codice fiscale: FTCLRT70R12D969B
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

10B - E

Art. 2
(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Il provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica dei beni oggetto dell'iscrizione.
- 2) Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ogni variazione qualitativa e/o quantitativa dei requisiti tecnici e finanziari che comporti la perdita dei requisiti minimi previsti per la categoria e classe d'iscrizione deve essere comunicata alla Sezione regionale o provinciale entro trenta giorni dal suo verificarsi.
- 3) L'idoneità tecnica delle attrezzature in dotazione deve essere garantita e mantenuta con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- 4) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato.



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di GENOVA
Piazza De Ferrari, 2
16121 GENOVA (GE)

5) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) che fruiscono dell'agevolazione prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 2004, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n. 120.

6) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal decreto 5 febbraio 2004.

7) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di protezione contro i rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, che si intendono qui espressamente richiamate.

Art. 3
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

GENOVA, 15/10/2020

Il Segretario
- Daniele Bagon -

Il Presidente
- Felice Negri -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza di Genova n. 23713 del 17/09/1979)

